

Per quanto attiene agli acquisti di beni e servizi ICT, come noto, con la Legge 208/2015 transitano tutti tramite Consip spa: cioè adesione alle convenzioni attive, quando possibile, o tramite ME.PA.

Sull' applicazione del **principio della rotazione**, anche a valere sul mercato elettronico, si ricorda che la condizione imprescindibile è che "con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto:

- una commessa rientrante nello stesso settore merceologico,
- ovvero nella stessa categoria di opere,
- ovvero ancora nello stesso settore di servizi."

Quindi:

- l'affidamento diretto reiterato allo stesso appaltatore viola il precetto dell'articolo 36 del codice, salvo straordinarie e motivate situazioni;
- nella procedura ad inviti, il RUP non può reinvitare il pregresso affidatario nè i soggetti già invitati al procedimento, salvo adeguate motivazioni.

Il principio di rotazione comporta **il divieto di invito a procedure dirette di assegnazione nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.**

La rotazione non si applica quando il RUP predispone un procedimento **aperto ad evidenza pubblica**. La questione del pregresso affidatario – e quindi la necessità di "estrometterlo" dal nuovo procedimento di gara semplificata – è intesa dall'ANAC in modo assoluto, anche nel caso in cui il precedente affidamento sia avvenuto con una procedura ad evidenza pubblica.

Sul **principio della rotazione, anche a valere sul mercato elettronico**, sono intervenute due recenti sentenze del Tar Puglia, sezione di Lecce, rispettivamente la n. 1322 del 4 settembre 2018 e la n. 1412 del 2 ottobre 2018, che si sono concentrate sui compiti/adempimenti a cui è tenuto il RUP nel "gestire" la procedura negoziata con manifestazione di interesse a partecipare alla gara. Dalla lettura emerge che al fine di rispettare l'articolo 36 del codice dei contratti e le linee guida n. 4 dell'ANAC in tema di procedimenti semplificati, il RUP deve esperire **una procedura trifasica** caratterizzata da:

- 1) un **primo avviso pubblico rivolto a tutti che invita i fornitori interessati ad "iscriversi" sul mercato elettronico** (il MEPA di Consip o della centrale di committenza regionale/soggetto aggregatore qualificato): tipo avviso generico a tutti i fornitori ICT interessati a operare da pubblicarsi sul sito istituzionale (albo pretorio);
- 2) un **secondo avviso pubblico rivolto a tutti i fornitori già iscritti in MEPA a partecipare alla manifestazione di interesse** della specifica gara (e quindi ad essere invitati) con i dati sintetici e i criteri di scelta della procedura negoziata (eventuale sorteggio, le prime tot. ditte che fanno richiesta di essere invitate, ecc.). Qui è consigliabile l'adozione di una determinazione di approvazione dell'avviso pubblico che dia anche atto anche di aver svolto la fase del punto 1);
- 3) la gara RDO sul MEPA. Va adottata la determinazione a contrarre, con cui il RUP procede agli inviti e quindi alla formalizzazione di regole/requisiti della gara, capitolato, disciplinare, ecc.

Tra una fase e l'altra deve trascorrere un congruo lasso di tempo (15 giorni min ?).

Qualora la stazione appaltante ritenga di procedere con la **consultazione di elenchi**, il procedimento corretto prevede che la consultazione deve essere preceduta da un avviso pubblico di invito ad "isciversi" all'albo (dell'amministrazione distinto per categorie), su cui il RUP attiverà gli inviti applicando la rotazione.

Gli inviti sull'elenco interno della stazione appaltante sono considerati una procedura ristretta, lo stesso ragionamento viene fatto per l'elenco dei fornitori del MEPA o di altro soggetto aggregatore: è un invito non generale lanciato sul mercato, ma un invito che già contiene un limite nella partecipazione (essere iscritto sul mercato elettronico).

I giudici ritengono che aggiungendo la prima fase (avviso con invito ad iscriversi nelle "vetrine" elettroniche o negli elenchi) la procedura diventi sostanzialmente aperta tale da legittimare la mancata applicazione della rotazione, o in difetto della prima fase, è considerata una procedura sostanzialmente aperta l'avviso pubblico a manifestare interesse ad essere invitati "lanciato" nel mercato senza alcuna limitazione alla possibilità di aderire.